

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 105

AI PRODUTTORI INTERESSATI

Alle Regioni e PP.AA
Loro sedi

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA

All'Organismo pagatore **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All'Organismo pagatore **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All'Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

All'Organismo pagatore **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All'Organismo pagatore **ARCEA**
Cittadella Regionale
Località Germaneto
88100 Catanzaro

All'Organismo Pagatore **ARPEA**
via Bogino, 23
10123 Torino

All'Organismo Pagatore della P.A. di
Bolzano **OPPAB**
Via Crispi, 15

39100 Bolzano

All'Organismo Pagatore della P.A. di
Trento **APPAG**
via G.B.Trener, 3
38100 Trento

All'Organismo pagatore **ARGEA**
Via Caprera, 8
09123 Cagliari

All'Agenzia delle Dogane

All' Istituto Regionale della Vite e Vino

Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri

Alla ANCA / LEGACOOOP

Alla AGCI

Alla Unione Italiana Vini

Alla FEDERVINI

E p.c.

Al **MiPAAF**

Direzione Generale delle Politiche
Internazionali e dell'Unione Europea
Dipartimento dell'Ispettorato Centrale
della Tutela della Qualità E della
Repressione Frodi dei Prodotti
Agroalimentari

Al Coord. Commissione Politiche
Agricole - Regione Puglia
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Alla SIN SpA
Sede

Oggetto: VITIVINICOLO – Applicazione dell’articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Stoccaggio privato dei vini di qualità.

1 SOMMARIO

1. QUADRO NORMATIVO	5
1.1 Fonti normative comunitarie	5
2 QUADRO NORMATIVO	5
3 DEFINIZIONI	6
4 PREMESSA.....	7
5 SOGGETTI BENEFICIARI E DESCRIZIONE DELL'AIUTO	7
6 REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO	7
7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	8
7.1 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande.....	8
7.2 Rilascio con firma elettronica, mediante codice OTP	8
7.3 Modalità di compilazione e presentazione della domanda tramite portale SIAN.....	9
8 RINUNCIA DI UNA DOMANDA E COMUNICAZIONE SUL PORTALE SIAN	9
9 RICHIESTA DI PAGAMENTO ANTICIPATA	9
10 VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA FASE CONCESSORIA	11
11 ISTRUTTORIA FINALIZZATA AL PAGAMENTO – VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI ..	11
12 PAGAMENTI.....	12
13 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.....	12
14 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	12

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 Fonti normative comunitarie

- **Comunicazione della Commissione europea** «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificate dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e dell'8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 164 del 13.5.2020;
- **Comunicazione della Commissione europea** del 15 luglio 2020, con la quale, con riferimento all'aiuto identificato con codice SA.57947(2020/N)-Italy, si comunica di non avere obiezioni circa la compatibilità del regime di aiuto medesimo con le regole del mercato interno;

2 QUADRO NORMATIVO

- **Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e, in particolare, l'articolo 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'articolo 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2018, n. 7130** contenente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti";
- **Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77** contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 61 e 63, relativi agli adempimenti connessi alla registrazione degli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- **Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 223, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126** recante "misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", che prevede lo stanziamento dell'importo di 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica;
- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2020, n. 9053186**, concernente le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio 2020;

- **Decreto Ministeriale del 26 novembre 2020, prot. n. 9341040** - Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 contenente "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Stoccaggio privato dei vini di qualità.

3 DEFINIZIONI

Nella presente circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Ministero:** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello Sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;
- **Agea:** Agea Organismo Pagatore;
- **SIGC:** Sistema integrato di gestione e controllo;
- **Fascicolo:** Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo, costituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162;
- **Produttore:** ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono o fanno detenere per proprio conto, nella piena disponibilità, il vino a denominazione di origine e/o indicazione geografica;
- **DOCG e DOC:** menzioni specifiche tradizionali, rispettivamente "Denominazione di origine controllata e garantita" e "denominazione di origine controllata", utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP;
- **IGT:** menzione specifica tradizionale "Indicazione geografica tipica" utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP;
- **Vini atti a divenire vini DOCG, DOC o IGT:** Vini che hanno concluso il periodo invecchiamento/affinamento previsto dal disciplinare;
- **Dichiarazione di giacenza:** la dichiarazione presentata dai produttori entro il 10 settembre 2020 in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;
- **Registro telematico:** il registro tenuto con modalità telematiche, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell'impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293;
- **Certificazione di idoneità:** attestazione rilasciata dalla competente Commissione di degustazione a seguito dell'effettuazione delle analisi chimico fisiche e dell'esame organolettico prescritti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.

4 PREMESSA

Lo stato di crisi del settore vitivinicolo a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19, ha determinato un forte rallentamento delle vendite e delle esportazioni, causando, di conseguenza, un aumento degli stocks di prodotto invenduto che potrebbe avere ripercussioni negative per il livello dei prezzi.

Pertanto, le Autorità Italiane - ai sensi dell'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - hanno stanziato l'importo di 9.540.000 euro da erogare a titolo di aiuto per lo stoccaggio privato di vini di qualità.

5 SOGGETTI BENEFICIARI E DESCRIZIONE DELL'AIUTO

L'aiuto è destinato ai produttori vinicoli che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati e che si impegnano allo stoccaggio dei vini sfusi a IGT, a DOCG e DOC certificati o atti a divenire tali alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del DM 26/11/2020 prot n. 9341040.

L'importo dell'aiuto è determinato in:

- 0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG e DOC
- 0,040 euro/hl/giorno per i vini a IGT.

Il periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi.

I produttori interessati all'aiuto devono verificare l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

6 REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO

I quantitativi di vino oggetto di richiesta di stoccaggio devono essere detenuti alla data del 31 luglio 2020 presso gli stabilimenti dei produttori, o in altri stabilimenti in nome e per conto del produttore, come risultanti dalla dichiarazione di giacenza e riportati nel registro telematico alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del DM 26/11/2020 prot n. 9341040.

Il quantitativo di vino che può formare oggetto della domanda non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri.

7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di accesso alla misura dovranno essere presentate ad AGEA in modalità telematica sul portale SIAN (www.sian.it), **a partire dal 30 novembre e fino al 4 dicembre 2020**.

Le domande, conformi all'allegato 1, contengono le seguenti indicazioni:

- le generalità del richiedente e l'indicazione dello stabilimento in cui si trova il vino oggetto di richiesta di stoccaggio;
- il quantitativo per cui si richiede lo stoccaggio (DOCG, DOC e IGT o vino atto a divenire tale).

Ciascuna domanda fa riferimento ad un **singolo stabilimento** identificato e censito nel registro telematico del produttore stesso o di altro soggetto, che dovrà essere indicato in domanda, che detiene il quantitativo di vino per cui si richiede lo stoccaggio, in nome e per conto del produttore richiedente.

Al termine del periodo di presentazione indicato, AGEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle domande ammissibili ed il relativo contributo calcolato sulla base delle risorse disponibili.

Se il contributo erogabile supera l'importo complessivo ammissibile in virtù delle risorse finanziarie disponibili, Agea procede ad una riduzione proporzionale dei volumi di vino oggetto di stoccaggio.

Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse, i produttori perfezionano la domanda di accesso con i seguenti elementi aggiuntivi:

- l'indicazione dei vasi vinari in cui i vari quantitativi sono detenuti;
- per ogni tipologia di vino tutte le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto oggetto di stoccaggio e in caso di vino certificato, il numero della Certificazione di idoneità e la relativa data
- eventuale indicazione di richiesta di pagamento anticipato.

L'inizio del periodo di stoccaggio decorre dalla data di perfezionamento della domanda.

7.1 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande

Gli agricoltori, che hanno conferito mandato ad un CAA, si potranno avvalere dei servizi offerti dal proprio CAA per la compilazione e presentazione delle domande all'AGEA, secondo il fac-simile allegato alle presenti Istruzioni Operative.

I CAA competenti alla ricezione della domanda provvedono all'archiviazione della stessa - completa della relativa documentazione allegata, qualora prevista nelle presenti istruzioni - e la rendono disponibile all'OP AGEA per eventuali controlli.

7.2 Rilascio con firma elettronica, mediante codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015/2016, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

7.3 Modalità di compilazione e presentazione della domanda tramite portale SIAN

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione della domanda, è possibile effettuare la stampa definitiva e – previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda).

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione

8 RINUNCIA DI UNA DOMANDA E COMUNICAZIONE SUL PORTALE SIAN

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato, il richiedente può rinunciare alla propria domanda di accesso alla misura prima della pubblicazione delle domande ammesse.

I produttori che intendono rinunciare alla domanda di aiuto devono presentare la comunicazione di rinuncia ad AGEA esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN, per il tramite dello stesso Ufficio CAA dove è stata presentata la domanda di aiuto.

9 RICHIESTA DI PAGAMENTO ANTICIPATA

Il soggetto beneficiario che presenta domanda di accesso alla misura con richiesta di pagamento anticipato, ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita polizza fidejussoria a favore dell'OP AGEA per un importo pari al 110% dell'aiuto ammissibile, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del DM 26/11/2020 prot. n. 9341040.

La polizza fidejussoria può essere presentata ad AGEA **a partire dal 10 gennaio 2021**, redatta in maniera conforme al fac-simile allegato alle presenti Istruzioni Operative (all. 2).

9.1. Garanzia fidejussoria ed enti garanti

La garanzia deve recare la sottoscrizione autentica del richiedente in formato cartaceo o digitale, in persona del suo legale rappresentante, e del fidejussore, in persona di un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Inoltre, in riferimento alla polizza, si specifica che deve essere inviata entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sua sottoscrizione.

La polizza deve essere inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.agea.gov.it.

In caso di polizza sottoscritta in formato cartaceo, il richiedente deve Inviare l'originale della polizza all'AGEA, in Via Palestro, 81 – 00185 Roma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale polizza potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inseriti nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

In accordo con l'ANIA e l'ABI, l'AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Ai fini della costituzione della polizza, il richiedente aiuto, la cui domanda sia stata accettata, chiede ad un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA di redigere il modulo di fidejussione bancaria /assicurativa, secondo il fac – simile allegato alla presenti Istruzioni (all. 3), inserendo il numero di protocollo AGEA assegnato alla sua domanda di aiuto (identificativo della domanda) e il suo Codice Fiscale / codice CUA, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

L'AGEA cura la verifica della presenza sulla polizza, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente.

Inoltre, l'AGEA provvede alla richiesta della conferma di validità della polizza alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie emesse dall'Ente garante non riconosciuto da AGEA o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente.

In caso di domanda di accesso alla misura con richiesta di pagamento anticipato priva di idonea garanzia pervenuta entro il 31 gennaio 2021 o della relativa conferma dell'Ente garante, AGEA comunica al richiedente, a mezzo PEC entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della polizza fidejussoria medesima, l'esclusione dal pagamento dell'aiuto anticipato.

10 VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA FASE CONCESSORIA

Sulla base della domanda presentata dal produttore ed in relazione agli importi concessi, sono effettuati i seguenti controlli in materia di erogazione di aiuti nazionali previsti dalle norme di seguito specificate:

- articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 per quanto concerne le verifiche con il Registro Nazionale Aiuti di Stato. In particolare, il contributo è concesso nel rispetto dei punti 22 e 23 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03). Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente ai punti 22 e 23 della detta Comunicazione, si applicano importi massimi diversi, per ciascuna di tali attività sarà rispettato il massimale pertinente, e non sarà superato l'importo massimo complessivo possibile. L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115;
- articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 concernente le verifiche INPS relative alla regolarità contributiva (DURC);
- per importi eccedenti euro 5.000, articolo 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la verifica della presenza di eventuali pendenze con l'Erario.

11 ISTRUTTORIA FINALIZZATA AL PAGAMENTO – VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI

AGEA comunica agli Organismi di controllo, individuati con apposito Decreto ministeriale come stabilito dall'art. 4 comma 1 del DM 26/11/2020 prot. n. 9341040, l'elenco dei produttori beneficiari del contributo, i quantitativi di vino oggetto di stoccaggio e i relativi vasi vinari e ogni altro elemento utile ai fini dei relativi controlli.

Gli Organismi di controllo, sulla base delle informazioni fornite da AGEA, effettuano presso gli stabilimenti dei produttori i controlli finali di chiusura dello stoccaggio secondo le modalità che saranno stabilite da apposito DM, di cui all'art. 4 comma 1 del DM 26/11/2020 prot. n. 9341040, redigendo apposito verbale.

Tali controlli riguardano anche accertamenti amministrativi finalizzati alla verifica della coerenza delle informazioni rese dal produttore in fase di presentazione della domanda di accesso alla misura.

I verbali di chiusura dello stoccaggio sono trasmessi ad AGEA ai fini del pagamento dell'aiuto e per lo svincolo delle polizze fidejussorie.

Nell'ambito del sistema di controllo, è ammessa una tolleranza sui quantitativi di vino stoccato del 5% rispetto a quanto ammesso a stoccaggio ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del DM 26/11/2020 prot. n. 9341040. In questo caso sarà ammesso a contributo il valore più basso tra quanto dichiarato e quanto accertato. Scostamenti maggiori del 5% comportano il mancato pagamento dell'aiuto.

Eventuali altre difformità tra quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda e quanto emerso in fase di verifica da parte degli Organismi di controllo comportano il mancato pagamento dell'aiuto relativo alla medesima domanda. Nel caso di pagamento anticipato è incamerata la fidejussione.

12 PAGAMENTI

Al termine del periodo di stoccaggio, successivamente alle verifiche previste dal precedente paragrafo e di quelle previste al paragrafo 10 delle presenti Istruzioni operative nonché di quelle previste dall'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernenti la normativa antimafia, l'OP AGEA procede con il pagamento dell'aiuto ai beneficiari aventi diritto.

Il pagamento dell'aiuto anticipato è subordinato alla verifica da parte dell'AGEA:

- della presenza e conformità della garanzia;
- della sottoscrizione in originale della garanzia da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente;
- della validità della garanzia da parte della Direzione Generale dell'Ente garante emittente e alla sua acquisizione a sistema;
- dell'esito positivo dei controlli, di cui al paragrafo 10

13 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA

Lo svincolo della polizza fidejussoria da parte dell'AGEA è subordinato all'esito della verifica della presenza dei requisiti per la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 11 delle presenti istruzioni operative, in seguito ai controlli effettuati dagli Organismi di controllo competenti, nonché di quelle previste dall'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernenti la normativa antimafia, l'OP AGEA procede con il pagamento dell'aiuto ai beneficiari aventi diritto.

Lo svincolo della polizza fidejussoria è altresì previsto in tutti i casi in cui l'Organismo pagatore AGEA, a fronte di un importo anticipato ed effettivamente pagato, di cui, tuttavia, non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto, si riserva la facoltà di chiedere la restituzione di somme indebitamente percepite e queste sono effettivamente rimborsate da parte del beneficiario.

L'eventuale escussione della garanzia da parte di AGEA sarà finalizzata a tutelare la posizione dell'Agenzia in caso di mancata restituzione da parte del beneficiario di somme indebitamente percepite a titolo di anticipo.

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento anticipata da parte del beneficiario. In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto o in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

14 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i, - richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati dal Titolare Responsabili esterni del trattamento e saranno conservati per il tempo strettamente connesso al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati e comunque nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.</p>
<p>Ambito di comunicazione dei dati</p>	<p>I dati personali possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie</p>

	<p>e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia <i>pro-tempore</i>. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari <i>pro-tempore</i>, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ol style="list-style-type: none"> chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy; <p>proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.</p>

	<p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'AGEA all'indirizzo: www.agea.gov.it.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO
(F. Martinelli)